

R.G. N. 3134/2020  
Sent. N. 2458  
Cron. N. 228

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della terza sezione civile di Palermo, nella persona della dott.ssa Annamaria Mantegna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3134 del Ruolo Generale del 2020

TRA

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Mario Rutelli 38, Palermo, presso lo studio dell'avv. Salvatore Barrale, che la rappresenta e difende in giudizio per mandato a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via M. Montagne 16, Palermo

CONVENUTA CONTUMACE

E

residente in \_\_\_\_\_, Palermo

CONVENUTO CONTUMACE

E

rappresentata dalla mandataria \_\_\_\_\_ in persona del dirigente procuratore elettivamente domiciliata in via \_\_\_\_\_ Palermo, presso lo studio dell'avv. Diego Ferraro, che la rappresenta e difende in giudizio per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

IN FATTO E IN DIRITTO

1. \_\_\_\_\_ deduce di essere cessionaria del credito risarcitorio (ammontante, come da atto di citazione, ad € 3.250,00 per la riparazione del veicolo, perizia estimativa e noleggio di un veicolo sostitutivo) vantato da \_\_\_\_\_ proprietaria del veicolo \_\_\_\_\_ (assicurata da \_\_\_\_\_ Ass.ni), in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il 18.9.2019 nella via T. Morici di Villabate, dove il veicolo attoreo veniva urtato dalla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ chiede che la convenuta, la quale é la compagnia che assicura il veicolo \_\_\_\_\_, venga condannata a risarcirle tali danni, premesso di avere chiesto in fase stragiudiziale, invano, il risarcimento, sia alla convenuta, sia a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ eccepisce preliminarmente, tra l'altro, la improponibilità della domanda, atteso che l'attrice ha chiesto ad entrambe le società di assicurazioni il risarcimento del danno nella fase stragiudiziale con contestuale lettera di messa in mora ex art. 145 c.d.a., in violazione del principio dell'alternatività tra il sistema del risarcimento diretto di cui all'art. 149 c.d.a. ed il sistema ordinario di cui all'ar. 148 c.d.a.

2. Tale questione preliminare va valutata alla luce della normativa dettata in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di un veicolo a motore per il quale è previsto l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile.

L'art. 2054 c.c. disciplina la fattispecie della responsabilità per i danni riconducibili alla circolazione di veicoli senza guida di rotaie.

Stabilisce detto articolo che il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Oltre alla responsabilità dell'autore materiale del danno é prevista la responsabilità solidale del proprietario del veicolo ove questi non fornisca la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Per assicurare al danneggiato l'effettività del proprio diritto al risarcimento del danno, l'ordinamento giuridico ha imposto al proprietario di veicoli a motore l'assicurazione della propria responsabilità automobilistica (RCA) ed ha inoltre, per rafforzare ulteriormente detta tutela, attribuito al danneggiato un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ciò in deroga alla regola generale in base alla quale il danneggiato ha azione soltanto nei confronti del responsabile e non già nei confronti del soggetto che ne assicura la responsabilità, atteso che il rapporto di assicurazione é di tipo contrattuale e quindi, di norma, privo di effetti nei confronti dei terzi.

Innovando la disciplina previgente in materia di assicurazione obbligatoria della RCA e dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, dettata dalla legge 990/69, il codice delle assicurazioni ha introdotto, per i casi stabiliti dall'art. 149 c.d.a., la procedura di risarcimento diretto, nella quale la richiesta risarcitoria é esercitata, non già nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, bensì nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del proprietario del veicolo utilizzato dal danneggiato (che si chiamerà, per sintesi e comodità, l'assicuratore del danneggiato, con riferimento alla ipotesi più frequente).

Tale azione di risarcimento c.d. diretto era stata introdotta come obbligatoria ed escludente quella, ordinaria, nei confronti del responsabile del danno e dell'assicuratore di quest'ultimo, disciplinata, nei casi diversi da quelli di cui all'art. 149 c.d.a., dall'art. 148 c.d.a.

Ciò é rivelato dal dato letterale della norma (art. 149 c.d.a.: "*in caso di ... i danneggiati **DEVONO** rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato*"), e dallo scopo che il legislatore intendeva, con detto istituto, raggiungere (la riduzione dei costi di gestione dei sinistri e dei premi assicurativi, anche attraverso la eliminazione del diritto al rimborso delle spese legali per la fase stragiudiziale e la sostituzione dell'assistenza legale esterna con l'assistenza tecnica fornita dalla stessa assicurazione del danneggiato), come anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sent. 180/2009).

Poiché però la normativa relativa al risarcimento diretto ex art. 149 c.d.s., ove intesa come obbligatoria, contrastava con gli artt. 3, 24, 76 e 111 cost., la Corte Costituzionale, al fine di evitare la declaratoria di incostituzionalità della stessa, ne ha operato una interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che la norma in questione non va intesa come impositiva dell'azione di risarcimento diretto come unica ed esclusiva azione esperibile dal danneggiato, bensì come ampliativa delle modalità di tutela a disposizione di quest'ultimo, accanto ed **in alternativa** all'azione risarcitoria nei confronti del responsabile del danno e dell'assicuratore di quest'ultimo.

Come dallo stesso autorevole Collegio riconosciuto, tale "*interpretazione costituzionalmente orientata, la quale, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, apre una serie di problemi applicativi*", considerato otre tutto "*l'approssimativo coordinamento delle norme del titolo X del Codice, nel loro complesso e nei rapporti con la disciplina vigente*".

Tra tali problemi interpretativi, la cui "*soluzione ... esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata agli interpreti*", carattere primario riveste la questione della alternatività o cumulatività delle suddette azioni.

Occorre, cioè, stabilire se i due strumenti (azione codicistica ex art. 2054 c.c. - cumulata o meno con l'azione contro l'assicuratore del responsabile del danno ex art. 148 c.d.a. - e l'azione di risarcimento diretto nei soli confronti dell'assicuratore del danneggiato ex art. 149 c.d.a.) possano concorrere e cumularsi fra loro ovvero siano invece alternativi tra loro.

In altri termini si tratta di capire se il danneggiato possa rivolgere la propria richiesta risarcitoria contestualmente, sia al responsabile del danno ex art. 2054 c.c., sia all'assicuratore di quest'ultimo ex art. 148 c.d.a.,

sia al proprio assicuratore ex art. 149 c.d.a., questione che riguarda, non solo il giudizio, ma anche, ed ancor prima, la fase stragiudiziale il cui espletamento l'art. 145 pone quale condizione di proponibilità della domanda.

Ragioni fondate su un'attenta lettura della sentenza n. 180/2009 della Corte Costituzionale (la quale costituisce la fonte sostanziale della interpretazione dell'art. 149 c.d.a. come prevedente uno strumento di tutela in aggiunta a quelli già previsti dal codice civile e dall'art. 148 c.d.a.) inducono a ritenere che i due strumenti in questione siano alternativi tra loro.

Va in primo luogo evidenziato che detto Collegio più volte ha sottolineato la diversità di modalità di tutela assicurata dai due strumenti, diversità che ben può condurre il danneggiato-assicurato a trovare più conveniente il sistema del risarcimento diretto, sia in termini di rapidità che in termini di qualità del servizio di gestione del sinistro, convenienza che potrebbe spingere il danneggiato a preferire il rimedio di cui all'art. 149 c.d.a. pur se esso, sotto altri profili (soprattutto quelli della pienezza del diritto di difesa, sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale e del diritto ad un giusto processo, oggetto della censura costituzionale alla luce degli artt. 24 e 111) appaia meno "garantista".

In secondo luogo, in più di un punto della motivazione sembra che la Corte stessa abbia inteso i due strumenti come alternativi tra loro, tali che il danneggiato debba optare tra l'uno e l'altro e non possa invece esperirli insieme, cumularli ( v. la parte in cui si esprime nei termini di una: *"possibilità di opzione per l'azione di responsabilità tradizionale, e per l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile"* e, soprattutto la parte in cui afferma a chiare lettere il *"carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore"*).

In terzo luogo, e ciò appare troncante, solo il ritenuto carattere alternativo delle azioni in esame può essere ritenuto compatibile con la *ratio legis* della introduzione dell'istituto della procedura di risarcimento diretto, *ratio legis* che la Corte Costituzionale conferma essere incentrata nella esigenza di tutela del contraente assicurato, anche tramite la riduzione dei costi relativi alla gestione dei sinistri, e quindi dei premi.

Invero, non vi è dubbio che la possibilità di cumulare l'azione di risarcimento diretto con le azioni di cui agli artt. 2054 c.c. e 148 c.d.a. contrasta con la realizzazione di detto scopo.

Il cumulo, infatti, raddoppiando gli oneri economici per la gestione del sinistro che graverebbero sulle imprese di assicurazione (e dunque sui premi assicurativi), non solo frusterebbe lo scopo della innovazione normativa in esame, ma addirittura, raddoppiando i costi della gestione del sinistro (ossia moltiplicando per le due imprese di assicurazione interpellate contestualmente dal danneggiato detti costi), creerebbe le condizioni per la produzione di un risultato opposto rispetto a quello che la introduzione dell'istituto del risarcimento diretto è preordinato a raggiungere.

La moltiplicazione dei costi di gestione riguarderebbe peraltro entrambe le fasi, preprocessuale e processuale, del procedimento.

Da un lato, infatti, alle spese affrontate dall'assicuratore del danneggiato per fornire a quest'ultimo il servizio interno di assistenza tecnica, si sommerebbero le spese legali che l'assicuratore del responsabile dovrebbe rimborsare al danneggiato che gli si rivolge ex art. 148 c.d.a., e ciò oltre alla moltiplicazione dei costi per le perizie tecniche e mediche fatte espletare da ciascuna delle imprese ai propri fiduciari.

Dall'altro lato, anche le spese processuali aumenterebbero in conseguenza della duplicità delle imprese convenute, le quali potrebbero entrambe costituirsi e farsi assistere da diversi difensori.

Non può infine non evidenziarsi che il dato letterale del testo normativo in esame (*"i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato"* e, soprattutto, *"il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione"*) è di tale univocità da escludere quanto meno (attribuendo alle locuzioni in esame il loro significato minimo) che l'azione risarcitoria diretta possa essere esperita cumulativamente all'azione ordinaria esercitata nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno.

Deve dunque concludersi che il danneggiato non può agire contestualmente contro il proprio assicuratore e contro l'assicuratore del responsabile del danno.

5. Ciò posto devono ora esaminarsi le conseguenze che il riconosciuto carattere alternativo fra le due azioni risarcitorie proiettano inevitabilmente sulla fase preprocessuale, riverberandosi tale alternatività nella configurazione della condizione di proponibilità della domanda risarcitoria.

Deve infatti affermarsi che tale alternatività comporta che il danneggiato debba scegliere lo strumento di tutela di cui servirsi per ottenere il risarcimento del danno sin dalla fase stragiudiziale e non possa invece agire con entrambi gli strumenti, mettendo in mora contemporaneamente, sia la propria, che la impresa di assicurazione del danneggiante.

Al riguardo si ricorda che l'art. 145 c.d.a. prevede chiaramente, nei due commi, due diverse procedure stragiudiziali in dipendenza del tipo di azione esercitata da parte del danneggiato (cfr. comma 1: "***nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni ... può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni ... decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148***"; cfr. comma 2: "***nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni ... può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni ... decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150***", disciplinando la condizione di procedibilità della domanda in modo diverso (sia con riferimento al termine passivo della richiesta di risarcimento che per le modalità di presentazione di essa e di liquidazione del danno, che, ancora, per la rimborsabilità delle spese relative all'assistenza legale).

Del resto l'alternatività era assicurata nel sistema originario del codice delle assicurazioni dalla obbligatorietà della procedura di risarcimento diretto, caratteristica che comportava la netta ripartizione delle due azioni in campi diversi: nei casi indicati dall'art. 149 c.d.a. avrebbe potuto esercitarsi solo l'azione di risarcimento diretto, onde negli stessi casi la condizione di procedibilità era regolamentata dal comma due dell'art. 145 c.d.a., mentre negli altri casi poteva applicarsi solo la procedura ordinaria e la relativa condizione di procedibilità era regolata dal comma i dell'art. 145 c.d.a..

Con la precisazione che poteva aversi una sorta di passaggio dalla procedura di risarcimento diretto a quella ordinaria nel caso in cui il danneggiato avesse messo in mora la propria assicurazione ex art. 149 c.d.a. ma si fosse riscontrata la mancanza di presupposti per la procedura di risarcimento diretto, ipotesi nella quale la legittimazione passiva in ordine alla richiesta risarcitoria si spostava dall'assicuratore del danneggiato all'assicuratore del danneggiante, attraverso il meccanismo disciplinato dettagliatamente dal DPR 18-7-2007 n. 254 (13).

Mai comunque si poteva verificare una contemporanea messa in mora di entrambe le imprese di assicurazione.

Eliminata, ad opera della sentenza n. 180/2009 C. Cost., l'obbligatorietà del ricorso alla procedura di risarcimento diretto, non può non essere tenuta ferma la distinzione sopra indicata, salvo a scardinare la coerenza del sistema normativo in esame.

Le due imprese di assicurazione, infatti, non rispondono del danno tra loro solidalmente, ma alternativamente ed in particolare l'assicuratore del danneggiato risponde dei danni in luogo e per conto dell'assicuratore del responsabile, come espressamente stabilito dall'art. 149, comma 3, c.d.a.

Ne deriva che non possono essere interpellate entrambe le compagnie di assicurazioni.

Una diversa conclusione condurrebbe a ritenere, il che appare inaccettabile, alla luce di una interpretazione sistematica e teleologica della norma in esame, entrambe le imprese obbligate (una ex art. 148 e l'altra ex art. 149 c.d.a.) a formulare l'offerta risarcitoria ed entrambe sanzionabili in caso di ritardo nell'offerta o di

ingiustificato rifiuto della stessa. Entrambe, inoltre, sarebbero tenute ad istruire la pratica di gestione del sinistro, con i relativi costi connessi all'espletamento delle necessarie perizie volte alla liquidazione del danno.

3. L'alternatività naturalmente prosegue nella fase processuale.

Se la messa in mora e la gestione del sinistro è avvenuta ad opera di una delle due imprese di assicurazione è questa, e solo questa, che può essere convenuta in giudizio, perché è questa, e solo questa, che ha avuto la possibilità di evitare il giudizio liquidando stragiudizialmente il sinistro, mancando, per l'altra, la condizione di proponibilità prescritta dall'art. 145 c.d.a.

Il che significa che le due azioni non sono intercambiabili, e che la scelta operata dal danneggiato in fase stragiudiziale determina la concentrazione delle azioni risarcitorie alternative, in quella oggetto della scelta effettuata, come espresso dal brocardo "electa una via, non datur recursus ad alteram".

4. La mancanza di specifici precedenti nella giurisprudenza di legittimità, costituisce ragione per la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Palermo, ogni altra domanda od eccezione respinta e definitivamente pronunciando, dichiara l'improponibilità della domanda risarcitoria proposta da \_\_\_\_\_ n persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di \_\_\_\_\_

Spese processuali integralmente compensate.

Palermo, 24.11.2020

DEPARTAMENTO DE CANCELERIA  
30/11/2020  
Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
Francesca Brancato

Il Giudice di Pace  
dott.ssa Annamaria Mantegna